

Esame di Stato a conclusione del primo ciclo di Istruzione a.s. 2021/2022

PREMESSA

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è il primo esame che gli alunni sono chiamati a sostenere per accedere ad un corso di studi superiore. L'importanza e la serietà dell'appuntamento saranno ribaditi sin dall'inizio dell'anno scolastico agli alunni stessi e ai loro genitori.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Per l'impostazione delle prove d'esame si farà riferimento

- Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
- Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione
- Ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n. 64

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe* deliberate dal collegio dei docenti;

*Sono consentite **deroghe(deliberate dal collegio dei docenti)** per :

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati ivi comprese le assenze per COVID (cura e profilassi)
- assenze per terapie e cure programmate,
- gravi e documentati motivi familiari, allontanamenti temporanei dal nucleo familiare di studenti minori e trasferimenti temporanei del nucleo familiare per gravi motivi attestati dal tribunale dei minori o dai servizi sociali
- permessi documentati riguardanti attività sportive e culturali strutturate e complementari all'attività scolastica
- comprovate impossibilità alla partecipazione delle attività di didattica a distanza (difficoltà di collegamento, mancanza di mezzi tecnici, ecc.)

Tali deroghe saranno consentite a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa per mancanza di elementi valutativi.

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998;

c) La partecipazione alle prove standardizzate nazionali non si qualifica come requisito di ammissione, né per i candidati interni né per i privatisti, in deroga alle previsioni del D. lgs. 62/2017

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Criteri di non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, deliberati dal Collegio dei docenti:

- mancata progressione nel raggiungimento degli obiettivi formativi in termini di conoscenze, competenze e comportamenti (voto 4 in 7 discipline);
- mancata progressione nel processo di maturazione e consapevolezza;
- mancata partecipazione alle attività e ai progetti promossi dalla scuola.

AMMISSIONE CANDIDATI PRIVATISTI

Sono ammessi a sostenere l'esame i candidati che:

- compiono entro il 31 dicembre dell'anno in cui svolgono l'esame, il 13° anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di I grado;
- abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di I grado da almeno un triennio;
- si avvalgono dell'istruzione parentale;
- frequentano la terza classe presso una scuola secondaria di I grado non statale non paritaria, iscritta all'albo regionale.

DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella Scuola Secondaria di I grado al fine di garantire imparzialità, uniformità di comportamento e trasparenza.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. *Il Collegio dei docenti approva, nella riunione del 20/5/2022, i seguenti criteri che concorrono alla determinazione del voto ammissione*

- progressione nel raggiungimento degli obiettivi formativi in termini di conoscenze, competenze, capacità e comportamenti;
- progressione nel processo di maturazione e consapevolezza;
- partecipazione alle attività e ai progetti promossi dalla scuola;
- metodolgia di studio maturato;
- l'autonomia raggiunta dall'alunno;
- grado di responsabilità manifestato nelle scelte.

Si suggerisce, inoltre, di evitare calcoli meccanici per l'attribuzione del voto di ammissione.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale

In base all'art. 2, comma 4, del D.M. n. 741/2017 il voto di ammissione, che pesa per il 50% sulla valutazione finale, può essere inferiore a sei decimi.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione “**Ammesso**” o “**Non ammesso**” in caso di non ammissione all'esame e nell'area documentale riservata del registro elettronico con il voto di ammissione.

A titolo esemplificativo si riporta la seguente rubrica valutativa:

Indicatori e descrittori per la formulazione del voto di ammissione

Voto	Caratteristica dei risultati
10	<u>Impegno</u> serio, costante, accurato, responsabile; <u>partecipazione</u> attiva, continua, interessata e propositiva; <u>attenzione</u> costante e produttiva; <u>metodo</u> di lavoro efficace, autonomo, con personale orientamento di studio; <u>apprendimento</u> rapido, consolidato, sicuro, con conoscenze approfondite/bagaglio culturale notevole, anche rielaborato in modo critico e/o personale; partecipazione costruttiva ad <u>esperienze</u> opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; positiva e costante <u>evoluzione</u> degli atteggiamenti e degli apprendimenti e miglioramento costante e progressivo anche rispetto alla buona situazione di partenza. Il <u>comportamento</u> è stato corretto e sempre positivo.
9	<u>Impegno</u> serio, accurato e costante; <u>partecipazione</u> attiva, coerente, personale e significativa; <u>attenzione</u> costante; <u>metodo</u> di lavoro produttivo ed efficace, emergenza di interessi personali; <u>apprendimento</u> sicuro e criticamente appreso; partecipazione costruttiva e propositiva ad <u>esperienze</u> opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; <u>evoluzione</u> positiva degli atteggiamenti e degli apprendimenti, e della capacità di rielaborare esperienze e conoscenze, con miglioramento significativo della situazione di partenza. Il <u>comportamento</u> è sempre stato corretto.
8	<u>Impegno</u> serio e adeguato; <u>partecipazione</u> attiva, costruttiva e coerente; <u>attenzione</u> costante; <u>metodo</u> di lavoro preciso, autonomo e ordinato; <u>apprendimento</u> soddisfacente, in qualche caso da approfondire; partecipazione collaborativa e interessata a <u>esperienze</u> opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; capacità di <u>evoluzione</u> personale e di riutilizzo delle conoscenze anche in contesti nuovi, e sostanziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Il <u>comportamento</u> è generalmente corretto.
7	<u>Impegno</u> accettabile (oppure) costante ma dispersivo; <u>partecipazione</u> interessata, ma non sempre collaborativa (oppure) selettiva o discontinua; <u>attenzione</u> adeguata solo in alcune discipline (oppure) non sempre adeguata; <u>metodo</u> di lavoro non sempre preciso (oppure) a volte disordinato (oppure) non del tutto consolidato; <u>apprendimento</u> soddisfacente ma ripetitivo/ mnemonico/ poco approfondito; partecipazione discontinua/ non sempre positiva/ a <u>esperienze</u> opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; <u>evoluzione</u> non sempre positiva rispetto alla situazione di partenza (oppure) raggiungimento degli obiettivi con risultati più positivi in alcune discipline. Il <u>comportamento</u> è stato esuberante, ma corretto (oppure) disponibile

	ma non sempre rispettoso delle regole (oppure) migliorato solo per alcuni aspetti.
6	<u>Impegno</u> non sempre adeguato (oppure:) adeguato solo in alcune discipline (oppure:) poco approfondito e non produttivo; <u>partecipazione</u> discontinua (oppure:) limitata/ da sollecitare/ esecutiva; <u>attenzione</u> discontinua, non sempre adeguata, non produttiva; <u>metodo</u> di lavoro poco preciso, ma accettabile (oppure:) accettabile ma non autonomo; <u>apprendimento</u> troppo ripetitivo / mnemonico/ a volte superficiale / con qualche lacuna; partecipazione discontinua/ passiva/ senza interesse a <u>esperienze</u> opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; <u>evoluzione</u> minima rispetto alla situazione di partenza (oppure) sostanziale raggiungimento degli obiettivi per lui/lei stabiliti (oppure) raggiungimento parziale degli obiettivi stabiliti ma buoni miglioramenti rispetto alla situazione di partenza. Il <u>comportamento</u> non sempre rispettoso delle regole e dei compagni (oppure) poco corretto.
5	<u>Impegno</u> saltuario, discontinuo, non adeguato alle richieste; <u>partecipazione</u> discontinua (oppure:) limitata/ superficiale/ da sollecitare/ esecutiva; <u>attenzione</u> discontinua/ non sempre adeguata/ non produttiva/ mancante nella maggior parte delle discipline; <u>metodo</u> di lavoro disordinato/ poco preciso/ non autonomo/ meccanico/ bisognoso di guida costante; <u>apprendimento</u> difficoltoso/ frammentario/ con molte lacune; non ha partecipato a nessuna delle <u>esperienze</u> opzionali o laboratoriali o extrascolastiche/ oppure è stato in esse elemento di disturbo; <u>evoluzione</u> non positiva per il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti (oppure) ha raggiunto gli obiettivi solo parzialmente/ solo in alcune discipline/ i miglioramenti sono stati modesti/ non adeguati alle possibilità . Il <u>comportamento</u> è stato poco rispettoso delle regole della vita scolastica/ scorretto.
4	<u>Impegno</u> superficiale/ discontinuo/ mancante; <u>partecipazione</u> superficiale/ con scarso interesse/ senza contributi personali/ nemmeno se sollecitato o guidato; <u>attenzione</u> mancante; <u>metodo</u> di lavoro non applicato/ disordinato/ improduttivo/ mancante; <u>apprendimento</u> difficoltoso/ non ha appreso nuove conoscenze o abilità; non ha partecipato a nessuna delle <u>esperienze</u> opzionali o laboratoriali o extrascolastiche/ oppure è stato in esse elemento di disturbo; <u>evoluzione</u> non positiva / gli obiettivi fissati non sono stati raggiunti. Il <u>comportamento</u> generalmente scorretto.

PROVE SCRITTE D'ESAME

I candidati svolgeranno soltanto **due scritti**, la prova relativa alle competenze di italiano (o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento), e la prova relativa alle competenze logico-matematiche.

L'accertamento del livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria sarà condotto nel corso del colloquio.

La prova scritta relativa alle **competenze di italiano** (D.M. 741/2017, art. 7) accerta:

- la padronanza della lingua;
- la capacità di espressione personale;
- la coerente ed organica esposizione del pensiero.

La commissione predispone almeno tre tracce di tracce, in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali 2012, secondo le seguenti tipologie, che possono essere proposte singolarmente oppure strutturando la prova in più parti riferibili alle diverse tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo
- b) testo argomentativo
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

La prova scritta relativa alle **competenze logico-matematiche** accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli alunni nelle seguenti aree:

- numeri;
- spazio e figure;
- relazioni e funzioni;
- dati e previsioni.

La Commissione predispone almeno tre tracce, nel giorno di effettuazione della prova sorteggia la traccia da proporre ai candidati. Ogni traccia deve essere riferita alle due seguenti tipologie:

- a) problemi articolati in una o più richieste;
- b) quesiti a risposta aperta

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova.

IL COLLOQUIO

E' finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali.

Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, che deve porre particolare attenzione alle capacità di:

- argomentazione
- risoluzione di problemi
- pensiero critico e riflessivo
- collegamento organico e significativo tra le discipline
-

Nel corso del colloquio bisogna accertare i livelli di padronanza della competenze relative alle lingue straniere e delle competenze relative all'insegnamento trasversale di educazione civica.

Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA'

La valutazione degli **alunni con disabilità certificata** è riferita:

- al comportamento
- alle discipline
- alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della Legge n.104 del 1992, il Piano Educativo Individualizzato.

Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'art.314, comma 2, del D.Lgs. n.297 del 1994 ossia lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal decreto 62/17 (articoli 3 e 6 rispettivamente per la scuola primaria e secondaria di primo grado) tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo d'istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico e didattico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato (comma 5, art.11).

- Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale (comma 6, art.11).
- L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 che disciplina lo svolgimento ed esito dell'esame di Stato (comma 7, art.11).
- Prima novità introdotta dall'articolo 11 del decreto 62: se l'alunno disabile non si presenta agli esami di Stato si rilascia un attestato di credito formativo. La nuova disposizione introdotta riguarda il comma 8 dell'art.11, all'interno del quale si prescrive che "alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione".

Candidati con DSA certificato

- Lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal Consiglio di classe
- Per effettuare le prove scritte la commissione può;
 - riservare tempi più lunghi di quelli ordinari;
 - consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici, solo nel caso in cui siano stati previsti nel Piano Didattico Personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.Nella valutazione delle prove scritte la sottocommissione adotta criteri valutativi che tengano conto delle competenze acquisite sulla base del PDP.
- Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva .
- Per il candidato la cui certificazione abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

Anche in questo caso si stabilisce il diritto all'ottenimento del titolo finale della scuola secondaria di I grado da parte di tutti gli alunni, anche in presenza di percorsi molto differenziati.

- Per i candidati con disabilità o disturbi specifici di apprendimento certificati l'esito dell'esame viene determinato con i medesimi criteri definiti per tutti gli alunni.

Nel diploma e nei tabelloni affissi all'albo non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove

Candidati con BES non certificati

Per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame.

La Commissione, esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d'esame i Piani Didattici Personalizzati.

In ogni caso, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

VALUTAZIONI FINALI E ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

Al termine degli esami la sottocommissione:

- Calcola la media tra i voti delle due prove scritte e del colloquio, senza applicare arrotondamenti all'unità superiore o inferiore;
- procede poi a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove d'esame;
- il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria
- Per i *candidati privatisti* il voto finale: - viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio; - per frazioni pari o superiori a 0,5 è arrotondato all'unità superiore.
- I voti assegnati vengono proposti alla Commissione in seduta plenaria, che delibera il voto finale in decimi.
- L'esame si intende superato se il candidato ottiene una valutazione finale non inferiore a sei decimi.

Assegnazione della lode

- La votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. Il Collegio dei docenti in data 20 maggio 2022 approva i seguenti criteri per l'assegnazione della lode:
 - Voto dieci decimi (10/10) nel voto di ammissione e nelle prove d'esame che concorrono al calcolo del voto finale
- Gli esiti finali dell'esame sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola. Per i candidati che non abbiano superato l'esame si userà la dicitura "esame non superato" senza indicazione di voto finale.

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione è rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione agli alunni che superano l'Esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista (O.M. 64/2022, art. 5, co.2).

- Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale e va consegnato alla famiglia dell'allievo e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.
- Per i candidati che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali, il modello è integrato da due sezioni, predisposte e redatte a cura di INVALSI:
 - la prima descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica;
 - la seconda certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della relativa prova scritta nazionale.

OPERAZIONI IN VIDEOCONFERENZA

Operazioni e prove d'esame in modalità telematica: la commissione

- Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell'ambito della verbalizzazione delle operazioni, bisogna riportare l'eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.
- Qualora uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

Prove d'esame a distanza: i candidati

L'Ordinanza prevede, come per gli esami del 2° ciclo, la possibilità di svolgere solo il colloquio al di fuori della sede scolastica.

- Le prove scritte devono invece essere effettuate obbligatoriamente in presenza.
- Se un candidato è impossibilitato a lasciare il proprio domicilio, deve presentare istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione. Questi dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.
- Il colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona può essere utilizzato anche per i candidati afferenti alle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgerlo in presenza.

